

ANGELO CUVA
AVVOCATO CASSAZIONISTA
DOCENTE DI DIRITTO TRIBUTARIO
UNIVERSITÀ DI PALERMO
REVISORE CONTABILE

Palermo, 16.12.2020


Spett.le ANCE

PALERMO

Come concordato si trasmette di seguito la nota relativa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2020.

Cordiali saluti,

Prof. Avv. Angelo Cuva



Sentenza Corte Costituzionale n.262/2020 – Incostituzionale l'indeducibilità integrale dell'IMU dalle imposte sui redditi

La sentenza n. 262/2020 della Corte ha ad oggetto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)».

La Corte costituzionale, con tale pronuncia, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del censurato art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'imponibile dell'IRES sulla base della violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza con riferimento ai generali principi di eguaglianza sostanziale e capacità contributiva ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost.

La riscontrata violazione dei suddetti principi non può che coinvolgere, secondo il Giudice delle Leggi, anche l'indeducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, poiché per effetto del rinvio disposto dall'art. 56 TUIR – «il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo» – esso si determina sostanzialmente secondo le regole dell'IRES disposte all'art. 81 e seguenti TUIR.

ANGELO CUVA

AVVOCATO CASSAZIONISTA
DOCENTE DI DIRITTO TRIBUTARIO
UNIVERSITÀ DI PALERMO
REVISORE CONTABILE

La Corte, infine, ha valutato se procedere all'estensione d'ufficio in via consequenziale della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale alle disposizioni successive a quella censurata e che negli anni hanno previsto una parziale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi di impresa, senza tuttavia disporre l'integrale deducibilità (art. 1, commi 715 e 716, della legge n. 147 del 2013; art. 3, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 2019; art. 1, commi 4 e 773, della legge n. 160 del 2019, limitatamente alla parte in cui prevede la deducibilità parziale dell'IMU).

Ha ritenuto però che non sussistano i presupposti di tale estensibilità, in base ai principi di proporzionalità e ragionevolezza sulla base dei quali il legislatore può prevedere limiti alla deducibilità dei costi, anche se effettivamente sostenuti nell'ambito di un'attività d'impresa.

La pronuncia, in commento, pertanto, produce i suoi effetti, solo con riferimento all'anno d'imposta 2012, e con esclusivo riguardo ai rapporti giuridici d'imposta non definiti, quelli per i quali vi siano liti pendenti o non sia ancora maturata alcuna decadenza e/o prescrizione. In particolare, per le società ed in generale i percettori di redditi di impresa che, conformemente alla legge *ratione temporis* vigente, non hanno proceduto alla deduzione del costo fiscale IMU, con riguardo all'annualità 2012, rimangono precluse sia la via dell'istanza di rimborso che la via della presentazione di dichiarazione integrativa a favore a motivo delle decadenze di legge maturate.